

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

44.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELLI

	PAG.		PAG.
INDICE			
Sostituzioni:		BOTTA, <i>Relatore</i>	610
PRESIDENTE	608	SANTAGATI	610
Disegni di legge (Discussione e rinvio):		SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	610
Compenso per le notifiche degli atti dell'amministrazione finanziaria relativi all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2873)	608	Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2551)	610
PRESIDENTE	608, 609	PRESIDENTE	610, 611
PATRINI, <i>Relatore</i>	608, 609	BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	611
SANTAGATI	608, 609	PATRINI, <i>Relatore</i>	611
SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	608	SANTAGATI	611
Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli del titolo II (spese in conto capitale) (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2847)	610	Disegno di legge (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	610	Attribuzioni del personale dirigente degli uffici distrettuali delle imposte dirette (2220)	614
		PRESIDENTE	614, 615
		BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	615
		PATRINI, <i>Relatore</i>	614, 615
		SANTAGATI	615
		TURNATURI	615
		VESPIGNANI	615

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione):	
GIOMO; CATTANEO PETRINI GIANNINA; SIMONACCI: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa (<i>Modificato dalla VI Commissione della Camera e nuovamente modificato dal Senato</i>) (1317-1815-1981-D)	616
PRESIDENTE	616, 617, 621, 622, 625
BIMA, <i>Relatore</i>	624
BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	618
MENICACCI	617, 618
NICOLINI	616
PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>	624
SANTAGATI	621, 622, 624, 625

La seduta comincia alle 10,30.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Abelli e Castellucci sono sostituiti rispettivamente dai deputati Menicacci e Turnaturi.

Discussione del disegno di legge: Compensazione per le notifiche degli atti dell'amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2873).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Compensazione per le notifiche degli atti dell'amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari », già approvata dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Con l'attuale disegno di legge si tende ad un adeguamento del compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83, fissandolo, a decorrere dal 1° gennaio 1970, in lire 50 quando la notifica è eseguita in comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 100 negli altri casi.

Vi è la regolare copertura e in data 27 gennaio la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole; e quindi, come relatore, prego la Commissione di voler approvare sollecitamente questo modesto, ma giusto provvedimento già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANTAGATI. Onorevole Presidente, dichiaro di essere, in linea di massima, favorevole al disegno di legge testé illustrato dal relatore. In effetti si è ormai notato che i compensi per le varie notifiche dati finora erano molto modesti, e addirittura, in alcuni casi, irrisori. Non so se si possa dal punto di vista rigorosamente giuridico fissare la decorrenza dal 1° gennaio 1970, e non perché abbia nulla in contrario a che i messi notificatori e gli agenti degli uffici finanziari provinciali addetti alle notificazioni dell'amministrazione finanziaria percepiscano questo vantaggio dal 1° gennaio, ma faccio le solite note riserve — espresse anche per altri provvedimenti — circa la retroattività del provvedimento. Ritengo che se non volessimo turbare questo principio si potrebbe — evidentemente d'accordo con il rappresentante del Governo — studiare una compensazione: invece di 50 e 100 lire potremmo fissare 80 e 160 lire o 75 e 150 lire, così da non esorbitare dall'onere previsto dall'articolo 2 ammontante a 98.500.000. Non volendo creare problemi di copertura per non ritardare la approvazione, fino alla concorrenza di lire 98.500.000 potremmo elevare il compenso. Faccio un calcolo approssimativo e non vorrei essere tacciato di imprecisione; ma se per gli anni finanziari 1970-71 la copertura è stata fissata in lire 98.500.000, stando ai dati a disposizione potremmo trovare la copertura sia per il 1970 che per il 1971; e se volessimo evitare l'aspetto della retroattività ponendo l'entrata in vigore al 1971, anche per non porre problemi di bilanci passati e di anno finanziario maturato, potremmo fissare 100 lire per le notifiche in comuni fino a centomila abitanti e 200 lire per gli altri, con il conforto delle operazioni matematiche. Supereremmo così il problema della retroattività

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1971

e della copertura; e ritengo che il Governo non dovrebbe essere alieno dal pensare che, essendo la cifra tanto esigua, potremmo già nel 1972 essere chiamati a provvedere ad un ulteriore aumento. Restando quindi ferma la cifra ed il concetto che il provvedimento vale per quest'anno, si potrebbe aggiungere che la presente legge varrà anche negli anni successivi. Non saremo costretti così a rivedere le tariffe; e poiché — per vicende a tutti note — si è parlato in questi giorni di una rivalutazione monetaria da introdurre nella riforma tributaria — potremo prendere tre piccioni con una fava: evitare la retroattività, mantenere la copertura e rendere la legge applicabile per parecchi anni. Il problema potrà ripresentarsi fra quattro o cinque anni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PATRINI, *Relatore*. Ho già fatto rilevare che la Commissione bilancio ha espresso il parere favorevole al testo del Governo in data 27 gennaio.

Le ipotesi del collega Santagati circa la temporaneità del provvedimento non hanno alcun fondamento. Si copre, come è naturale, l'onere non previsto in bilancio per gli anni 1970-71. Per i bilanci seguenti è chiaro che l'onere stesso verrà computato negli stanziamenti normali.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, rifacendosi a quanto ha detto l'onorevole relatore ribadisce che non si tratta di un provvedimento *una tantum*; Quando le cifre fissate dal disegno di legge diverranno insufficienti le aumenteremo, ma oggi consiglio alla Commissione di approvare il testo trasmessoci dal Senato per non ritardare questo provvedimento tanto atteso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1970, in lire 50 quando la notifica è eseguita nei comuni con

popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 100 negli altri casi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 98.500.000 annue, sarà fatto fronte negli anni finanziari 1970 e 1971 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

SANTAGATI. Parlo per dichiarazione di voto. Non guardo l'aspetto finanziario, ma quello di merito. Se modificiamo possiamo incorrere nell'inconveniente del ritardo di alcune settimane o di alcuni mesi nell'approvazione perché dovremo rinviare il testo al Senato. Non vedo però la stessa perplessità dal punto di vista finanziario né mi pare che la dichiarazione dell'onorevole sottosegretario porti un motivo valido, perché se la copertura è di 49 milioni e più per un anno, nulla vieta che nei prossimi bilanci passi a 98.500.000; e non mi si dica che per una cifra tanto irrisoria l'esecutivo non sia in grado di stanziare nuove somme. Mi astengo quindi, sottolineando che mantengo, dal punto di vista del merito, le perplessità anche in ordine alla retroattività del provvedimento.

Per quanto concerne la copertura, ritengo che non sia un problema tale da non consentire di modificare il disegno di legge. Comunque, poiché se insistessi nella proposta di modifica potrei determinare un ritardo nell'iter del provvedimento, ritardo che non è affatto voluto dal mio gruppo, mi asterrò dalla votazione. Mi auguro che il Governo, tenendo conto delle osservazioni fatte in questa seduta, possa al più presto rendersi promotore di un provvedimento che consenta un trattamento migliore nei confronti di queste categorie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli del titolo II (spese in conto capitale) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di trasportare all'esercizio successivo di ordini di accreditamento emessi sui capitoli del titolo II (spese in conto capitale) », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Botta, ha facoltà di svolgere la relazione.

BOTTA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame ha già ottenuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento ed è stato predisposto per sistemare un'esigenza avanzata dal Ministero del tesoro, relativa agli accreditamenti rimasti interamente o parzialmente inestinti a fine esercizio e che — com'è noto — devono essere annullati. In via del tutto eccezionale, e solo per il Ministero dei lavori pubblici, si prevede che questi ordini di accreditamento possano essere riportati all'esercizio successivo per quanto concerne le spese in conto capitale. Tale disposizione valeva anche per il settore dell'Anas, ente dipendente dal Ministero dei lavori pubblici. Ma nella legge 7 febbraio 1961, n. 59, che dava maggiori competenze all'Anas, non è stata riportata questa norma eccezionale a favore del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero del tesoro, nella circolare che alla fine dell'anno invia alla Ragioneria centrale per questi ordini di accreditamento, ha ricordato il 7 dicembre 1970 che la facoltà suddetta è da intendersi estesa all'Anas in via eccezionale e in attesa che venga perfezionato il provvedimento legislativo all'uopo predisposto dall'amministrazione interessata.

Il disegno di legge in esame, pertanto, tende a sanare un'esigenza dell'Anas, dando a questa azienda la possibilità di rinviare all'esercizio successivo il pagamento degli ordini di accreditamento e quindi evitare qualsiasi rilievo da parte del Ministero del tesoro e della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANTAGATI. Poiché si tratta di un provvedimento di natura tecnica sulla cui efficacia penso non vi siano dubbi, mi dichiaro favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo auspica l'approvazione di questo disegno di legge, le cui disposizioni per altro erano già previste nell'articolo 15 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422. Si trattava comunque di rendere operante la facoltà dell'Anas di trasportare nell'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi relativamente alle spese in conto capitale, colmando una lacuna esistente.

Ringrazio quindi il relatore e la Commissione per questo voto unanime, che ci mette in condizione di poter semplificare e rendere più dinamico ciò che finora ha determinato difficoltà dal punto di vista pratico.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico, ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

Gli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a carico del titolo II — spese in conto capitale — del bilancio, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere, a richiesta dei funzionari delegati, trasportati, integralmente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Nella seduta del 16 dicembre rinviammo la discussione, inviando nel contempo un emendamento del relatore alla Commissione Bilancio.

Il relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, Relatore. Il disegno di legge si propone la riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato; come ha detto il Presidente, il 16 dicembre inviammo un emendamento alla Commissione Bilancio per un nuovo parere, inteso a trasferire l'imputazione di copertura dai capitoli ordinari del Monopolo relativamente agli esercizi 1969 e 1970 a quelli del 1971. La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul nuovo testo, che fa riferimento all'esercizio 1971, in data 28 gennaio. Il disegno di legge è stato approvato dal Senato, che ha approvato un emendamento all'articolo 3 del testo governativo, tendente ad aumentare le rappresentanze elettive dei consigli di amministrazione da tre a sette, in conformità allo statuto dei lavoratori.

Tutti conosciamo gli scopi del dopolavoro del Monopolio, quindi non entrerà in dettagli particolari. Si tratta di un aggiornamento del regolamento, che risale al 1927; il punto più rilevante è costituito dall'elevazione di 75 volte della cifra allora prevista per il funzionamento di questo istituto, al fine di dare un'adeguata disponibilità di mezzi all'organizzazione del tempo libero degli appartenenti a questo dopolavoro.

L'onere finanziario riguarderà solo gli esercizi dal 1971 in poi. Avendo avuto parere favorevole dalla Commissione Bilancio, penso che sia sul merito sia per quanto concerne la copertura la Commissione possa approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANTAGATI. Ringrazio il relatore, che involontariamente e a distanza di pochi minuti ha dato ragione agli argomenti che avevamo adottato prima. Non intendo dilungarmi; vorrei solo ricordare il concetto che abbiamo sottolineato poc'anzi; cioè che non si può far retrocedere l'efficacia della norma ad un'epoca anteriore alla sua entrata in vigore.

Il problema in questo caso è stato risolto nel pieno rispetto delle norme costituzionali e di bilancio, poiché si tratta di un provvedimento concernente la ristrutturazione e il miglioramento di un istituto preesistente, cioè il dopolavoro dei Monopoli di Stato.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, bene ha fatto il relatore a non addurre gli argomenti del Sottosegretario, secondo cui

rinviano il provvedimento al Senato si perderebbe tempo. Purtroppo in campo politico i provvedimenti più contrastanti si possono approvare senza preoccupazioni di sorta.

Ritenendo di mantenere una certa coerenza, sono lieto di dichiarare che voterò a favore dell'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Credo che il provvedimento non abbia bisogno di altre parole: prevede la democratizzazione degli organi dei Monopoli di Stato e quindi la partecipazione dei lavoratori ad attività che riguardano il loro tempo libero.

Ringrazio il relatore che, con la presentazione dell'emendamento all'articolo 10, mi consente di proporre, come Governo, un emendamento all'articolo 3 che non era stato precedentemente inserito per una svista. L'emendamento è il seguente: aggiungere, dopo la lettera b), la lettera c) « dal capo della Direzione centrale per i servizi delle manifatture ».

Poiché il provvedimento prevede, con la nuova struttura, la possibilità di distaccare il personale delle aziende per servizi tecnico-amministrativi del Monopolio e poiché per questa attività si fa capo al direttore centrale che predispone tutti i progetti di ammodernamento delle nuove strutture dell'azienda del Monopolio, ove è occupato l'85 per cento dei lavoratori interessati in questa fase di progettazione, è opportuno tenere conto delle nuove esigenze del Monopolio ai fini di un servizio funzionale. È quindi necessario che il direttore centrale per l'ammodernamento dei servizi tecnico-amministrativi, che interessano l'azienda e la rappresentanza dei Monopoli, sia presente.

Mi sono permesso di presentare questo emendamento, che prego la Commissione di accogliere, perché il testo dovrebbe comunque essere inviato nuovamente al Senato per le questioni relative alla copertura.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Denominazione)

L'Ufficio centrale per il dopolavoro del personale delle private, istituito con regio

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1971

decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2941, assume la denominazione di Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato.

(È approvato).

ART. 2.

(Ufficio centrale)

L'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato ha per scopo:

a) di promuovere il sano e proficuo impiego, da parte del personale dei monopoli di Stato, delle ore libere dal servizio mediante attività atte a sviluppare le capacità intellettuali, morali e fisiche del personale stesso;

b) di provvedere all'assistenza morale e materiale del personale dei monopoli di Stato nei modi e con le forme che saranno stabilite dalla Commissione di cui al successivo articolo 3, nonché di provvedere alla istituzione di colonie climatiche per i figli dei dipendenti dei monopoli di Stato.

L'Ufficio centrale è posto alle dirette dipendenze del direttore generale dei monopoli di Stato ed è diretto da un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore superiore amministrativo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

(Composizione della Commissione)

Presso la Direzione generale dei monopoli di Stato è istituita una Commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato presieduta dal direttore generale e composta:

a) dal vice direttore generale amministrativo che la presiede in caso di assenza o impedimento del direttore generale;

b) dal capo della Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale;

c) dal capo dell'Ufficio centrale dopolavoro;

d) dal direttore capo di ragioneria dei monopoli di Stato;

e) da un medico fiduciario dell'Amministrazione designato dal direttore generale;

f) da sette rappresentanti delle sezioni del dopolavoro nominati dall'assemblea dei presidenti di sezione.

Un funzionario della Direzione generale dei monopoli di Stato, con qualifica non in-

feriore a quella di ispettore amministrativo o di primo revisore, esercita le funzioni di segretario.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo la lettera b): « dal capo della Direzione centrale per i servizi delle manifatture ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con l'emendamento ora approvato.

(È approvato).

Poiché agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 4.

(Nomina dei componenti la Commissione)

I membri della Commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato ed il segretario sono nominati dal Ministro delle finanze. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

(È approvato).

ART. 5.

(Funzionamento della Commissione)

La Commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato è convocata dal presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti.

A parità di voti, prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni, quando sia richiesto da almeno tre componenti, si eseguono per scrutinio segreto.

(È approvato).

ART. 6.

(Attribuzioni della Commissione)

La Commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato ha le seguenti funzioni:

a) determina le forme di attività più opportune e convenienti, con le quali pos-

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1971

sono essere attuati gli scopi di cui all'articolo 2;

b) traccia le direttive di massima per il funzionamento dell'Ufficio centrale e delle sezioni;

c) autorizza l'erogazione dei fondi occorrenti quando l'importo delle singole spese ecceda la somma di lire 3 milioni;

d) provvede all'istituzione, soppressione e fusione di sezioni del dopolavoro monopoli di Stato;

e) stabilisce l'ammontare delle quote di iscrizione;

f) determina l'ammontare dei contributi che le sezioni devono versare all'Ufficio centrale in relazione ai proventi delle attività esplicate dalle sezioni stesse.

Le deliberazioni della Commissione sono verbalizzate in apposito registro.

(È approvato).

ART. 7.

(Sezioni dopolavoro)

Le direttive dell'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato sono attuate, nelle varie sedi, a mezzo di sezioni dopolavoro.

Le sezioni sono rette da un consiglio direttivo eletto dai dipendenti dell'Amministrazione iscritti al dopolavoro e formato da non meno di cinque componenti e non più di nove, in relazione al numero degli iscritti ed ai settori di attività.

Ogni consiglio elegge fra i propri componenti il presidente.

(È approvato).

ART. 8.

(Mezzi per il conseguimento delle finalità)

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stanziati annualmente i fondi occorrenti per l'assegnazione all'Ufficio centrale di una somma fissa di lire 15 milioni, oltre un contributo variabile in ragione di lire 750 per ogni dipendente risultante iscritto al Dopolavoro all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello nel quale sono determinati i detti fondi da stanziare.

A favore dell'Ufficio centrale è, inoltre, assegnata una quota non inferiore al 60 per cento dei proventi netti derivanti dalla pubblicità eseguita a mezzo degli involucri dei generi di monopolio e dei fiammiferi, di cui

all'articolo 1 della legge 1° maggio 1930, n. 610.

Oltre alle entrate di cui ai precedenti commi, sono destinati a vantaggio del Dopolavoro dei monopoli di Stato tutti quei proventi che possono derivargli dal tesseramento ed ogni altra entrata inerente allo svolgimento delle attività dell'Ufficio centrale e delle sezioni.

Compatibilmente con le esigenze inerenti allo svolgimento dei propri servizi d'istituto, l'Amministrazione dei monopoli di Stato può cedere al Dopolavoro, in uso precario ed a titolo gratuito, immobili per il funzionamento delle colonie climatiche, locali per le attività delle sezioni, nonché arredi che non siano necessari per i servizi dell'Amministrazione stessa. A tal fine l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a comprendere nei propri programmi di investimento patrimoniale lavori di costruzione, miglioramento ed ammodernamento delle sedi e degli impianti dopolavoristici e delle relative attrezzature.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato può, inoltre, accordare al Dopolavoro, per lo svolgimento delle attività istituzionali, eventuali prestazioni di personale occorrenti per la regolare amministrazione delle più importanti istituzioni dopolavoristiche, nonché altre concessioni o prestazioni accessorie, che si rendessero necessarie.

(È approvato).

ART. 9.

(Amministrazione ed erogazione dei fondi)

Salvo quanto stabilito alla lettera c) dell'articolo 6, l'amministrazione dei fondi di cui al precedente articolo e di ogni altra eventuale entrata, nonché l'erogazione delle spese occorrenti, è affidata al direttore generale dei monopoli di Stato che provvede a mezzo dell'Ufficio centrale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

(Copertura dell'onere)

La spesa relativa ai contributi di cui al primo comma dell'articolo 8 della presente legge farà carico al capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1971

l'anno finanziario 1969 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Alla maggiore spesa, valutabile per l'anno 1969 in lire 23.912.000, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 151 dello stesso stato di previsione concernente « Interventi assistenziali a favore del personale in attività di servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie » per l'anno finanziario 1969 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

L'onorevole Patrini, relatore, ha presentato un emendamento tendente a sostituire al primo e secondo comma la data « 1969 » con « 1971 ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 11, 12, 13 e 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 11.

(Entrate e spese)

Le entrate e le spese dell'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato sono iscritte in appositi capitoli da istituire negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato costituenti gestione speciale.

In relazione ai versamenti delle entrate di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 8, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla iscrizione dei corrispondenti importi agli appositi capitoli di spesa dell'Ufficio centrale dopolavoro.

Le somme non erogate nei singoli esercizi saranno accertate tra i residui e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

(È approvato).

ART. 12.

(Rendiconti)

Entro tre mesi dal termine di ciascun anno finanziario il direttore generale dei monopoli

di Stato presenta alla Commissione di cui all'articolo 3 il rendiconto dell'esercizio scaduto e riferisce alla Commissione stessa circa lo andamento e lo sviluppo delle attività svolte o promosse dall'Ufficio centrale.

(È approvato).

ART. 13.

(Variazioni di bilancio)

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 14.

(Abrogazione espressa)

È abrogato il regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2941.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Attribuzioni del personale dirigente degli uffici distrettuali delle imposte dirette (2220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attribuzioni del personale dirigente degli uffici distrettuali delle imposte dirette ».

L'onorevole Patrini, nuovo relatore, a seguito della nomina dell'onorevole Silvestri a sottosegretario di Stato per l'agricoltura, ha facoltà di fare il punto sullo stato della discussione.

PATRINI, *Relatore*. Il disegno di legge ha già costituito oggetto di relazione, sia per il merito del provvedimento, sia in rapporto all'emendamento aggiunto presentato in fase di Tabella.

Circa tale emendamento sarebbe opportuna una classificazione da parte del Governo. L'emendamento aggiunto presentato in forma di Tabella.

VESPIGNANI. Ritengo che si possa aderire alla proposta di rinvio, ma vorrei aggiungere un altro motivo di rinvio. Leggendo il parere della I Commissione ci risulta che esso è stato dato solo sul testo del Governo e non anche sulla proposta di emendamento che modifica sostanzialmente la proposta governativa. Riteniamo pertanto che, prima di riprendere la discussione sul disegno di legge, questo sia rimesso alla Commissione affari costituzionali perché questa si pronunci anche sull'emendamento. Ciò è indispensabile, dato il carattere profondamente modificatorio dell'emendamento stesso.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo alla proposta di rinvio avanzata dal relatore anche perché il Ministro desidera trattare direttamente il problema intervenendo in Commissione.

TURNATURI. Non ho nulla in contrario al rinvio, ma per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Vespignani vorrei precisare che non ha fondamento in quanto nella seduta del 4 febbraio 1970 la Commissione affari costituzionali (ho il resoconto della seduta) pronunciò parere favorevole accogliendo anche l'emendamento che disciplina i cosiddetti diritti casuali. Il relatore Bressani illustrò il disegno di legge e gli emendamenti aggiuntivi trasmessi dalla Commissione di merito tendenti alla modifica della allegata Tabella e alla disciplina dei cosiddetti diritti casuali attribuiti al personale delle imposte dirette e propose alla Commissione di esprimere parere favorevole. La Commissione quindi, astenuti i deputati del gruppo comunista, approvò la proposta del relatore di esprimere parere favorevole, considerata la disparità di trattamento esistente fra il personale del ministero delle finanze.

La sua preoccupazione, onorevole Vespignani, non ha quindi fondamento. Aderisco senz'altro alla richiesta di rinvio.

SANTAGATI. Non ho nulla in contrario al rinvio purché non sia troppo lungo, poiché si tratta di un problema che più volte abbiamo portato in Commissione con il presupposto di risolverlo.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi faccio carico personalmente di sollecitare perché questo provvedimento sia trattato non appena sia portato a termine il disegno relativo alla riforma tributaria.

TURNATURI. Ma sul parere della I Commissione si devono avere le idee chiare; abbiamo gli atti parlamentari.

VESPIGNANI. A me risulta che quello emendamento, sul quale in un primo tempo la I Commissione si pronunciò favorevolmente, fu poi ripresentato in occasione della discussione di un altro disegno di legge di diversa natura, e in quella sede non fu più approvato dalla I Commissione. Cioè la Commissione affari costituzionali modificò il suo parere discutendo sullo stesso argomento in occasione di un altro disegno di legge. A mio avviso si deve tenere per valida l'ultima decisione, non la prima.

PRESIDENTE. Mi farò carico, assieme al relatore, di appurare gli intendimenti della I Commissione in ordine all'emendamento.

VESPIGNANI. Siamo d'accordo nel demandare senz'altro al Presidente ed al relatore il compito di verificare tutto l'iter del provvedimento.

TURNATURI. La I Commissione nella seduta del 20 maggio in sede legislativa approvò il mio emendamento. In seguito l'onorevole Caruso, a nome del gruppo comunista, chiese la remissione all'Assemblea del provvedimento; questo, tornato all'esame della I Commissione in sede referente, fu discusso in data 14 ottobre. Il Ministro delle finanze onorevole Preti mi invitò a ritirare l'emendamento per consentire una rapida approvazione del disegno di legge relativo alle 50 ore di straordinario assicurandomi che il problema dei diritti casuali sarebbe stato preso in esame entro breve tempo in altra sede. In seguito a queste dichiarazioni del Governo, ritirai l'emendamento.

PATRINI, *Relatore*. Il relatore si informerà presso la competente Commissione se essa giudica valido il parere espresso nella seduta del 4 febbraio o se ritiene che le vicende successive abbiano superato quel parere e quindi ritenga necessario esprimerne un altro.

VESPIGNANI. Ho già detto che mi rimetto all'azione della Presidenza e del relatore per i necessari chiarimenti e per l'ulteriore sviluppo della discussione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Giomo; Cattaneo Petrini Giannina; Simonacci: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa (Modificato dalla VI Commissione della Camera e nuovamente modificato dal Senato) (1317-1815-1981-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Giomo, Cattaneo Petrini Giannina, Simonacci: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa ».

Prego l'onorevole Azzaro di sostituirsi al relatore onorevole Bima il quale non potrà intervenire che più tardi alla seduta odierna.

Proseguiamo nella discussione.

NICOLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'iter di questa proposta di legge è stato particolarmente travagliato ed ha costituito il mio primo incontro con l'attività legislativa, avvenuta nell'estate scorsa; infatti quando ebbi l'onore di entrare a far parte di questa Commissione, la proposta di legge su Assisi si trovava già in discussione. L'esame di questo provvedimento ha suscitato non pochi problemi di ordine morale e politico; la polemica è stata estremamente vivace e la nota che più ha stonato in questo dibattito è stato un continuo riferimento ad un falso moralismo, che non deve trovare posto in un ambiente qual è quello di una Commissione Parlamentare.

Non vi è dubbio che, nel merito del provvedimento, si debba rilevare che l'ammissione del principio della retroattività inserito nel testo trasmesso dal Senato costituisca un fatto abnorme; v'è anche da osservare che la Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha modificato il testo di legge approvato da questa Commissione proprio reinserendo soltanto il concetto della retroattività. Purtroppo ormai l'orientamento di questa Commissione è scor-

tato ed è a favore del testo inviato dall'altro ramo del Parlamento. Ma come umbro sento il dovere di prendere la parola in questa discussione anche per illustrare un ordine del giorno che, insieme con il collega Spitella, presentai nella precedente seduta.

Il concetto di retroattività costituisce di per sé un fatto abnorme, ma ritengo che a sostegno della irretroattività del provvedimento debba essere preso in considerazione un altro aspetto del problema. Sappiamo quanti impegni il Governo e il Parlamento abbiamo preso in favore dell'economia umbra con ordini del giorno espliciti che non sono mai stati rispettati. Ritengo che in questa sede ciò debba essere posto in rilievo, nel momento in cui, con l'approvazione del testo invariato dal Senato, si andrà ad aggravare una situazione già per molti versi estremamente grave.

In questa sede desidero riconfermare che se anche una grossa speculazione ha avuto la possibilità di maturarsi in base ad una disposizione di legge non eccessivamente chiara (articolo 15 della legge 9 ottobre 1957), è pur vero che accorgersi solo oggi di quell'errore, di quella mancanza di chiarezza della legge, dopo tanto tempo che se ben utilizzato avrebbe consentito di rimediare tempestivamente, significa mettere in crisi un settore che riguarda tante piccole e medie industrie, che proprio in virtù di quella legge ebbero ad insediarsi nel territorio del comune di Assisi. Questo, non è un problema da sottovalutare e credo che in questa sede debba essere responsabilmente considerato questo drammatico aspetto delle conseguenze che verranno a realizzarsi se la legge sarà approvata nel testo pervenuto dal Senato. Non sono danni da sottovalutare perché si aggiungono ad altri dipendenti dalle inadempienze dei pubblici poteri e delle partecipazioni statali, nonostante che in Parlamento fossero stati assunti precisi impegni.

Respinta come sopra detto ogni considerazione d'ordine moralistico, il mio presente atteggiamento di parlamentare e di umbro trova una ragion d'essere oltre ai motivi su esposti anche nella volontà di evitare una imprecisione legislativa che determinerebbe conseguenze dannose nei confronti di chi non ha alcuna responsabilità, nel verificarsi di situazioni che oggi si vogliono rendere eque. Si può anche dire che se veramente il Parlamento ed il Governo avessero voluto rimediare ad errori o imprecisioni della vecchia legge nel momento in cui si sono accorti del danno avrebbero potuto farlo e le conseguen-

ze negative che oggi abbiamo motivo di ritenere certe sarebbero state di minore portata.

Dando per altro per scontato un certo orientamento della Commissione, sarebbe forse inutile attardarci su valutazioni di altro tipo, ma mi permetto di insistere per l'accoglimento dell'ordine del giorno in quanto se saranno adottate le misure in esso proposte, credo che si possa giungere ad una soluzione, perché credo nella possibilità che il Governo rispetti gli impegni che andrebbe a prendere davanti alla Camera.

I 1.000 posti di lavoro che hanno trovato spazio nelle piccole aziende sorte nella zona di Assisi non potranno sopravvivere a causa della retroattività prevista della legge in discussione perché in base ad esso si pretenderà da esse il pagamento di una serie di tributi, le cui somme non sono state accantonate, e che porranno in crisi le finanze di quelle aziende.

Mi auguro quindi che il Governo possa accogliere l'ordine del giorno da me preannunciato.

MENICACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo discutendo una legge che farà la « nobilitate » di questa Commissione. Dobbiamo concludere con una modifica che rappresenterà la soluzione generale e che non sia radicale come quella adottata dalla Camera la prima volta e dal Senato la prima e la seconda volta (questa è stata sempre la nostra opinione), ma che sia conciliativa dei vari interessi del fisco, del Governo, degli imprenditori e fra gli imprenditori della città di Assisi, del Parlamento ed infine fra Stato e organi della CEE.

Sento il dovere di addentrarmi nella discussione, ma a questo punto chiedo se sia il caso che da parte mia o nostra ci si addentri in questa discussione senza la presenza del relatore.

PRESIDENTE. Il relatore è sostituito dall'onorevole Azzaro.

MENICACCI. Quali sono gli interessi dello Stato? Lo Stato ha interessi meramente fiscali, ed il fisco è in lite con certi imprenditori in ordine a quali tributi? Ai dazi e prelievi comunitari. Vi fu una lite in ordine all'applicazione delle imposte dirette e indirette, ma è intervenuta una sentenza che ha fatto stato, per cui la posizione pendente è solo in ordine ai dazi ed ai prelievi comunitari, tanto che il Governo ed il ministro Preti, che ha precise responsabilità, hanno autorizzato la so-

spensione di dazi e prelievi (cioè il daziato sospeso). Se non fosse intervenuta questa decisione non vi sarebbe stata questione perché furono pretese fideiussioni bancarie. È qui la *vexata quaestio* in ordine all'applicazione della legge e vi sono state una serie di decisioni di vari ministri in contrasto fra loro.

Lo Stato ha inoltre interesse a definire i suoi rapporti con gli organi comunitari della CEE che fecero una diffida allo Stato, che ha quindi interesse ad incamerare i dazi comunitari. Nella prima discussione noi chiedemmo un chiarimento su questo punto.

È quindi necessaria una norma che chiarisca per mettere pace anche presso il Ministero delle finanze, dove si hanno precise responsabilità per avere consentito il daziato sospeso.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I dazi sono garantiti da fideiussioni. Dopo l'approvazione da parte del Senato, il ministro Preti ha sospeso tutti i provvedimenti riguardanti il territorio di Assisi nelle more dell'approvazione definitiva.

SANTAGATI. Non vi è più premura quindi.

MENICACCI. Ma si tenga conto che in ordine ai dazi e prelievi comunitari l'unico motivo di contrasto è che il fisco pretende le fideiussioni degli imprenditori da due anni: quindi vi è una garanzia verso lo Stato per il pagamento dei tributi. Faccio però una riserva: non sono convinto della validità delle fideiussioni che sono state concesse dalle banche sulla base di una legge oggi modificata, e non so se le banche le riconosceranno quindi più valide e riscattabili. La questione è pertanto grave ed è necessaria una soluzione che contempererà i vari interessi. Questa legge scatterà in tribunale le parti tra loro, mentre occorre una norma che consenta di mettere pace tra il fisco e gli imprenditori e di evitare tutte le cause che sono in corso, e soprattutto di evitare le cause future in ordine alla costituzionalità della retroattività in materia tributaria.

Abbiamo interesse a creare una legge che consenta, quanto meno, di incamerare i soldi che lo Stato dovrà versare agli organi della CEE, di evitare speculazioni per il futuro, di far pagare chi effettivamente ne ha il dovere, ma solo nei limiti dei profitti conseguiti. Un altro interesse è quello di evitare squilibri economici nel territorio umbro rispetto al mercato nazionale; da ciò deriva l'interesse dello

Stato ad assumere un atteggiamento che non sia vessatorio, ma sia coerente con lo spirito originario della legge.

Desidero ricordare una dichiarazione resa dall'allora ministro del tesoro, onorevole Colombo, attualmente Presidente del Consiglio, che riconobbe che tutti i gruppi politici furono favorevoli all'approvazione della legge speciale per Assisi ed alla sua applicazione concreta. Se non vi fosse stata la concessione dei daziati sospesi, la questione non sarebbe sorta; se il Governo avesse stabilito che l'esenzione dai dazi e prelievi, prevista dal Trattato di Roma, successivo alla legge del 1957, non doveva essere applicata, non saremmo giunti a questo punto di frattura. Ma non possiamo dimenticare in questa circostanza lo spirito con il quale il legislatore nel 1957 si dispose a dare vita alla legge che stiamo modificando. Dobbiamo cercare di salvaguardare il carattere originario della legge, che non deve essere travisato né sconfessato oltre il giusto. Vorrei rilevare che con la legge cui stiamo dando vita renderemmo i benefici a favore delle zone depresse umbre minori di quelli previsti dalla legge n. 614 per le aree depresse. Non dobbiamo rendere ancora più precaria la già difficilissima situazione economica di Assisi, che in questo periodo è aggravata da una crisi amministrativa (infatti è stato nominato un commissario prefettizio, perchè non si è riusciti a creare una maggioranza stabile). Assisi, ha interesse, ai fini della salvaguardia del suo patrimonio storico e monumentale, a salvare tutte le imprese, grandi e piccole, senza distinzione, dal fallimento; ha interesse a garantire più lavoro ai suoi operai o, quanto meno, a mantenere l'attuale livello occupazionale, che con questo provvedimento sarà senza dubbio pregiudicato. Quest'ultimo problema è comune a tutta la regione, in cui si verifica un preoccupante fenomeno di esodo.

Quali sono gli interessi degli imprenditori? In primo luogo dobbiamo distinguere tra imprenditori grandi e piccoli; coloro che subiranno le conseguenze più gravose saranno soprattutto i piccoli imprenditori, che dovranno addirittura restituire l'imposta generale sull'entrata dal 1962 in poi; questa è una cosa assolutamente assurda, perchè l'esenzione da questo tipo di imposta è garantita persino dalla legge n. 614 per le aree depresse. Quindi gli imprenditori hanno interesse a non vedersi costretti a rinunciare ai benefici nei quali hanno creduto e per ottenere i quali si sono trasferiti ad Assisi; sarebbe come togliere i benefici previsti per gli imprenditori che impiantano le imprese nelle regioni meridio-

nali. Non dovremmo detrimere un senso di sfiducia negli imprenditori nei confronti delle leggi e dello Stato per l'incertezza del diritto, evitando il verificarsi di cause onerose e di esito incerto che si instaureranno certamente.

Vorrei ricordare un caso molto grave e delicato: anche nei confronti degli imprenditori che non beneficiarono dell'esenzione dai dazi e prelievi comunitari ad un certo momento il fisco pretese il pagamento di tributi, per i quali chiese ed ottenne fidejussioni. Il Governo in seguito restituì ad alcuni di questi imprenditori queste fidejussioni; si tratta di somme che sono state reinvestite e, dal punto di vista del diritto, non so se sia consentito richiederle oggi, quando le partite sono ormai definite.

Si pretende oggi che gli imprenditori paghino dazi e prelievi comunitari al cento per cento, ma in realtà questa percentuale non corrisponde al beneficio che essi hanno tratto.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi è una distorsione di concorrenza gravissima. Nelle altre zone hanno pagato regolarmente il prelievo.

MENICACCI. Dobbiamo esaminare l'aspetto della questione. Se si importa un quintale di latte dal MEC si paga 22.000 lire, se si importa da altri paesi si paga 12.000 lire, ma si deve anche pagare il prelievo di 30.000 lire. Quindi, importando dal MEC, non si pagano le 30.000 lire, ma il guadagno è di 10.000 lire, cioè la differenza fra 22.000 e 12.000 lire. Oggi, costringendo gli imprenditori a pagare tutto l'importo dei prelievi, si crea inevitabilmente una situazione fallimentare, anche perchè gli imprenditori, beneficiando delle esenzioni dai tributi, hanno venduto a prezzi più bassi, esplicando una funzione di calmierizzazione.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma questi imprenditori non avevano neppure i lavoratori in regola con i contratti sindacali!

MENICACCI. Questa è la speculazione che abbiamo denunciata; ma oggi, pretendendo tutte le somme, noi poniamo in difficoltà fallimentare le imprese, i piccoli imprenditori che hanno beneficiato finora delle esenzioni dall'IGE e da altri tributi. Come hanno fatto le banche a garantire fidejussioni per l'ammontare totale dei tributi da pagare? Ho saputo che si ottengono dalle banche pagando il 35 o 40 per cento della cifra del conto di cre-

dito bancario; quindi gli imprenditori le hanno ottenute pagando meno dell'importo globale delle fideiussioni, che non so se saranno valide perchè le banche contesteranno il diritto dello Stato di incamerare, perchè furono concesse in base ad una legge in via di essere modificata.

Quali sono gli interessi della CEE? Incassare senza dover fare causa allo Stato italiano che ha già minacciato di citare dinanzi al tribunale di Strasburgo. Qui bisogna dire che lo Stato italiano poteva chiedere un chiarimento agli organi della CEE, tanto più che abbiamo l'onorevole Malfatti alla CEE, e chiedere l'applicazione dell'articolo 92 che prevede aiuti ed agevolazioni da parte degli organi della CEE in favore delle aree depresse: ed Assisi è riconosciuta tale per legge. Sarebbe stato un chiarimento essenziale, da noi chiesto dall'inizio.

Vi è, ancora, l'interesse del Parlamento. Noi non possiamo completamente smentire noi stessi. Abbiamo il dovere di chiarire ove vi è necessità di interpretare. Non possiamo adottare soluzioni legislative e, a mio avviso, non è indice di chiarezza questa legge; perchè si addivene ad una interpretazione di legge quando vi è contrasto fra decisioni o giudicati. Qui non vi è nessun contrasto sulla portata della legge del 1957 perchè la volontà del legislatore fu chiara. Vi è stata una sentenza del Consiglio di Stato confortata da una sentenza della Cassazione e da un'altra della Corte d'appello che parla di esenzione da tributi e imposte dirette e indirette. Non vedo quindi contrasto di decisioni. Dovremmo addivenire più ad una modifica che ad una interpretazione; comunque non dovremmo dare vita ad una legge inapplicabile perchè costituzionale.

E veniamo a discutere della retroattività. Ho chiesto il parere a giuristi, anche ad un giudice della Cassazione il quale dice che, trattandosi di una legge di incentivazione, la legge interpretativa non può essere retroattiva. Una causa al riguardo scaturirà e noi non possiamo lavarci le mani dicendo: facciamo la legge, e quello che sarà sarà. Non sarebbe corretto da parte del Parlamento, sarebbe una legge non eseguibile. Il denaro non fu guadagnato per intero, fu speso! E se noi assumiamo una posizione rigida, la assumono anche altri; e noi sappiamo che la maggior parte delle società sono di comodo, le fideiussioni sono dubbie e non so se riscattabili. Alla fine pagheranno gli onesti piccoli imprenditori e gli altri resteranno inadempienti. Dovremmo quindi avere interesse ad approvare

un progetto di legge non impugnabile ed eseguibile. Questa premessa per una soluzione non rigida che non consente di versare i dazi scaturi durante la prima discussione alla Camera; ma non possiamo neppure adottare una soluzione rigida come quella del Senato. Dovremmo dire con Aristotile che *in medio stat virtus*. Una soluzione unitaria possiamo trovarla e farla accogliere dal Senato. Su quali argomenti potremmo essere d'accordo? Vi è un primo testo che non possiamo completamente smentire: era interpretativo, restrittivo, irretroattivo, e non capisco perchè si voglia cambiare radicalmente con la retroattività. Il secondo testo era però retroattivo. Il terzo testo, frutto del secondo iter alla Camera, era interpretativo, restrittivo e parzialmente retroattivo, e mi richiamo a quello, nonostante sia pregiudicato, perchè non facevamo riferimento a dazi e prelievi comunitari e comunque avrebbe pagato lo Stato medesimo. Il testo del Senato è uguale al primo testo, salvo pochissime modifiche che dimostrano una rigidità incomprensibile. Quale in sintesi, l'atteggiamento dei due rami del Parlamento? La Camera è disposta ad una soluzione equa. Hanno votato l'articolo 1 che restringeva quasi tutto, compresa l'IGE, perchè era stata decisa la non retroattività; ma oggi non ci accontentiamo più delle limitazioni concesse con il primo articolo. L'IGE deve essere versata. O accettiamo la limitazione, o decidiamo la retroattività, ma allora ampliamo le esenzioni troppo ristrette con l'articolo 1. Di fronte a questa disponibilità della Camera vi è la rigidità del Senato. Da che cosa deriva tale rigidità? Noi abbiamo sempre fatto confusione, non abbiamo tenuto distinte le varie posizioni, mentre una distinzione è necessaria, doverosa. Se i colleghi leggono il testo degli interventi dei senatori, possono vedere che essi si soffermano solo sulla questione dei dazi e dei prelievi, per i quali esistono le fideiussioni che sono in mano al fisco, ma non fanno questioni per altre imposte indirette da cui gli imprenditori sono stati esentati. Lo Stato non ha mai fatto questioni di imposte dirette o indirette nei confronti degli imprenditori. L'unico motivo di attrito tra il fisco e gli imprenditori è costituito dai dazi e dai prelievi, e per poter incassare questi ultimi si vengono a colpire altre esenzioni che avevano una precisa ragion d'essere e che furono chiaramente volute dal legislatore. Con l'articolo 1 infatti si limitano le esenzioni, mentre ci si dovrebbe limitare a colpire gli imprenditori che hanno speculato pretendendo di estendere l'efficacia della legge del 1957 anche ai dazi e prelievi,

la cui istituzione fu stabilita nel successivo Trattato di Roma. Ma per questo non si deve confondere l'esenzione da dazi e prelievi con quella da altre imposte dirette e indirette, voluta dalla legge del 1957. Occorre distinguere tra fiscalità interna e fiscalità esterna, tra somme che comunque entrano nel bilancio dello Stato e somme che devono essere pagate alle casse comunitarie. Infatti la legge del 1957 è anteriore al Trattato di Roma, e la sentenza della Corte di cassazione non si pronuncia in ordine ai dazi ed ai prelievi, ma solo in ordine ai tributi indiretti e diretti, poichè i primi non attengono più alla fiscalità interna dello Stato, poichè devono essere versati nelle casse comunitarie.

Questa è l'occasione perchè il legislatore intervenga e ponga fine a questa persistente confusione. Nella prima discussione di questa Commissione e poi anche al Senato chiedemmo che fosse statuita questa distinzione, e su questo punto chiedemmo il parere della Commissione esteri e dalla Commissione bilancio, perchè sussiste un problema di copertura, dovendo comunque il nostro paese pagare il corrispettivo dei dazi e dei prelievi alle casse comunitarie. Chiedemmo un contatto con gli organi della CEE, in riferimento all'articolo 92 del Trattato di Roma relativo alle zone depresse.

Ci piace ricordare la nostra coerenza con questa impostazione. Purtroppo il Senato ha persistito in questa confusione, perchè mentre ha riconosciuto che i dazi e i prelievi non sono compresi tra le imposte indirette e non attengono alla fiscalità interna dello Stato, e quindi vanno pagati alle casse comunitarie, ha voluto dare efficacia retroattiva a tutta la legge e quindi anche agli altri tributi, tra cui l'IGE, che indubbiamente il legislatore del 1957 e persino il fisco avevano voluto includere tra i benefici a favore degli imprenditori.

La soluzione adottata dal Senato è inaccettabile perchè è anti giuridica e non è né equa né morale. Aver consentito i daziati sospesi, aver liberato le fideiussioni, aver definito le partite e pretendere ora la restituzione di ciò che si è concesso è come tirare colpi a destra e a manca per colpire un nemico (in questo caso gli speculatori), coinvolgendo anche chi non ha colpa alcuna.

È necessario ricercare una soluzione mediana, che salvi e contemperi gli interessi delle varie parti, degli imprenditori, degli operai, del Governo, del fisco, degli organi della CEE e del Parlamento. Accettiamo di limitare l'esenzione dalle imposte dirette e indirette,

ma non in maniera così pesante e non retroattivamente, perchè le leggi tributarie non hanno efficacia retroattiva, quindi a questo proposito ha valore l'eccezione di incostituzionalità (per i motivi già illustrati dall'onorevole Santagati e da altri colleghi). Non ci sembra equo togliere quanto altre leggi hanno concesso (legge n. 614 e benefici previsti in favore dell'Umbria). Come ripeto, per le imposte di cui oggi si pretende il pagamento, furono chieste fideiussioni poi liberate, le partite furono definite e il denaro relativo è stato reinvestito.

Ora il denaro che si pretende di riscuotere soprattutto dai piccoli imprenditori non c'è più. Si tratta di partite definite. Lo Stato non ci rimette nulla, perchè non vi è nessuna lite fra fisco e imprenditori in ordine alle imposte dirette e a quelle indirette.

In tale maniera, inoltre, si salva l'interesse delle piccole industrie. Ho qui un'ampia documentazione che riguarda in special modo le piccole industrie della mia regione. In questo settore si possono notare delle grosse preoccupazioni relative alle varie occupazioni delle fabbriche da parte degli operai. Questi imprenditori che debbono restituire tutto *ex tunc* obiettivamente non ce la potranno fare.

Qualcuno potrebbe obiettare che ci sarebbero sempre delle persone a beneficiare di questa situazione. Ci sono alcuni imprenditori che hanno avuto delle grosse esenzioni sulle imposte indirette (in particolare coloro che hanno beneficiato delle esenzioni relative alle imposte di consumo e a quelle di fabbricazione), ma secondo me queste persone si potrebbero colpire con l'imposta complementare, la quale — non vorrei sbagliare — prevede una aliquota del 65 per cento. A questo proposito avevo presentato un emendamento che limitava le esenzioni rispetto alla potenzialità fiscale delle varie aziende nel 1962 (anno in cui queste aziende si sono impiantate nella zona che ci interessa); si sarebbe potuta ridurre tutta la speculazione successiva al 1962 pretendendo le imposte dirette ed indirette relative all'incremento di attività che c'è stato dopo il 1962.

Un altro problema riguarda i dazi e i prelievi, che non furono previsti nella legge del 1957. Lo Stato italiano li vuole incassare per poi passarli alla CEE? Deve effettivamente incassarli? Noi avremmo preferito che si ottenesse una esenzione *ex* articolo 92 del Trattato di Roma, ma la nostra proposta non è stata accettata. Il Senato a questo proposito ha ritenuto di dover fare una esplicita indicazione. Da parte nostra proponiamo di accet-

tare su questo punto la decisione del Senato dando una dimostrazione di quella responsabilità e tentativo di mediazione di cui si è parlato in questo dibattito.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELLI

In sostanza noi chiediamo che si nomini un Comitato ristretto che, attraverso le varie posizioni, arrivi ad un'unica soluzione; se la Commissione non ritiene di aderire a questa proposta si potrebbe ritornare alla nostra vecchia proposta iniziale, cioè pregare il Governo di mettersi in contatto con l'onorevole Malfatti per sapere se gli organi della CEE sono disposti a concedere un aiuto ad una città come Assisi che ha certamente un valore europeo (aiuto di pari importo dei prelievi e tributi che si debbono versare agli organi della CEE). È un chiarimento che si potrebbe avere nel giro di 10-15 giorni; nel frattempo — ripeto — lo Stato italiano non perderebbe niente perché gli imprenditori già dal 1° marzo 1970 stanno versando tutti quei tributi di cui non è stata concessa la riduzione.

In conclusione, noi accettiamo la retroattività della legge solo per i dazi ed i prelievi comunitari perché sono quelli i veri tributi che lo Stato italiano dovrebbe comunque pagare agli organi della CEE. In favore degli imprenditori si potrebbe concedere una facilitazione per 60 bimestri, senza interesse, anziché per soli 40 bimestri. Non siamo invece favorevoli alla retroattività per quanto riguarda le imposte dirette e indirette perché qui si tratta di interessi già definiti. Dico questo non solo per salvaguardare le piccole industrie della zona, ma anche per evitare che in futuro vi possano essere eccezioni di costituzionalità.

Vi prego di non sottovalutare la situazione dell'Umbria, che rimane una situazione gravissima: in queste settimane circa dieci fabbriche, tutte con più di 100 operai, si sono fermate; negli ultimi dieci anni la popolazione dell'Umbria è calata del 12 per cento e alle prossime elezioni avremo persino una riduzione nel numero dei parlamentari. Si tratta di una regione riconosciuta depressa per la quale il Governo si impegnò ad intervenire accettando alla Camera due ordini del giorno, uno nel 1960 e uno nel 1964; ma quegli impegni praticamente sono rimasti lettera morta.

Quindi: limitare l'esenzione in materia di imposte dirette e indirette, ripristinare, se del caso, l'imposta camerale, introdurre l'artico-

lo sul riferimento alla potenzialità degli impianti al 1962 per ridurre le speculazioni. In ordine alle imposte dirette e indirette, escludere l'esenzione di dazi e prelievi, anche per il passato, perché si tratta di somme che lo Stato deve pagare agli organi della CEE.

Quali gli effetti? Si eviteranno cause in materia di costituzionalità, di efficacia, di retroattività della nuova legge; il fisco incamererà tutte le fideiussioni e sarà contenta la CEE; lo Stato non perderà un soldo di più di quanto ha ritenuto di poter concedere ad Assisi con la legge del 1957 e sarà salvaguardata l'occupazione di 2.000 operai. Faremo quindi un'opera di giustizia verso le piccole imprese e daremo vita a una legge che non sarà causa di contestazioni e liti giudiziarie.

Avrei anche un'altra proposta da sottoporre all'attenzione della Commissione: per evitare atti di ingiustizia, vogliamo riconoscere che la legge del 1957 ha sortito i suoi effetti? Doveva consentire il trasferimento delle industrie, ma nessuna industria oggi può beneficiarne. Ora, se ha sortito i suoi effetti, perché dare vita ad una legge interpretativa? Proponiamo che la legge del 1957 cessi oggi di avere vigore; non dovremmo fare un'altra pronuncia. Vogliamo evitare speculazioni future? In ordine ai dazi e prelievi comunitari passati, che a mio avviso non sono compresi nell'esenzione di cui alla legge del 1957, facciamo cessare senz'altro l'esenzione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SANTAGATI. Faccio una richiesta sull'ordine dei lavori. Poiché il Presidente della Camera ha già disposto che tutte le Commissioni in sede legislativa siano rinviate per consentire ai deputati di seguire in aula i lavori che si stanno sempre più infittendo intorno al regolamento, chiedo che la Presidenza si adegui a questa richiesta già formulata, anche per la nostra Commissione, dalla Presidenza della Camera.

PRESIDENTE. Non mi risulta questa urgenza.

SANTAGATI. Non è questione di urgenza, ma di principio.

PRESIDENTE. L'invito della Presidenza è stato rivolto in vista di una votazione non ancora indetta e penso che arriveremo in tempo per la votazione. Continuiamo quindi, salvo ulteriore invito della Presidenza.

SANTAGATI. Voglio chiarire che le disposizioni della Presidenza della Camera non soffrono queste limitazioni e, poiché si tratta di una circostanza obiettiva, si è potuto appurare perché la Presidenza abbia disposto in questo senso. A prescindere, devo preannunciare, signor Presidente, che dovendo discutere gli emendamenti ho bisogno di un lasso di tempo che non si concilia con la sua proposta. Aggiungo che, come componente del Comitato dei 9, che a momenti si riunirà, non posso mancare dato che sono l'unico rappresentante del mio partito. Inoltre il relatore è assente.

PRESIDENTE. È sostituito dall'onorevole Azzaro.

SANTAGATI. Convergono tante circostanze per cui, se ritiene, con il suo senso di equilibrio, di sospendere la seduta per convocarla in altro momento...

PRESIDENTE. La mia opinione, anche per rispettare l'invito del Presidente Vicentini, è di continuare.

SANTAGATI. Allora illustro gli emendamenti.

PRESIDENTE. Li ha già illustrati l'onorevole Menicacci che ne è il proponente, in sede di discussione generale.

SANTAGATI. Ma anch'io li posso illustrare, visto che non sospendiamo.

PRESIDENTE. Può intervenire su di essi ma non li può illustrare.

SANTAGATI. Il collega Menicacci, a conclusione del suo intervento, ha formalmente proposto la nomina di un Comitato ristretto, il quale sia messo in condizione di approfondire, nel breve volgere di qualche giorno, tutti gli aspetti e le implicazioni di carattere giuridico e tecnico del presente disegno di legge. Dopo di che il Comitato ristretto dovrà riferire alla Commissione, e si presume che essa accelererà così i suoi lavori.

PRESIDENTE. La mia opinione è che, a questo punto della discussione, il Comitato ristretto non abbia ragione di essere. Comunque pongo ai voti la proposta dell'onorevole Menicacci di nominare un Comitato ristretto per l'ulteriore esame degli argomenti e degli elementi connessi a questo disegno di legge.

(È respinta).

Passiamo all'esame delle modifiche del Senato.

SANTAGATI. Chiedo la parola sull'articolo 1 e, successivamente, sugli emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Le anticipo che considero improponibile per l'articolo 1 sia l'emendamento Santagati-Menicacci sia l'emendamento Menicacci interamente sostitutivo dell'articolo 1, in quanto non connessi alle modifiche adottate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:

- 1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
- 2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
- 3) l'imposta camerale;
- 4) l'imposta di patente.

Il Senato ha soppresso il punto 3 relativo all'imposta camerale.

L'onorevole Menicacci propone di ripristinare la dizione « imposta camerale » *sub* punto 3.

SANTAGATI. In ordine all'articolo 1, la mia posizione è stata di assoluta coerenza fin dal primo momento. Perciò gli altri gruppi dovrebbero criticare se stessi per avere assunto ora una posizione diversa da quella iniziale. Per quanto riguarda, poi, la nostra obiezione bisogna tener conto che il Senato ha inteso eliminare, nell'articolo 1, persino quell'imposta camerale che era stata compresa sotto un profilo squisitamente tecnico.

In sostanza noi poniamo un problema di coerenza e a tal fine abbiamo proposto un sistema quanto mai logico che consente una sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957 ristretta ad alcuni tributi che, per la loro particolare peculiarità, consideriamo come direttamente afferenti al reddito prodotto dalle imprese artigiane o da quelle industriali che abbiano costruito i loro impianti nel comprensorio di Assisi. Si era ad un certo momento arrivati alla conclu-

sione cui sembrava esser giunto anche il Senato, il quale si era ripromesso di eliminare l'imposta camerale non tanto perché riteneva che essa potesse costituire un'imposta di per sé non esentabile ma perché riteneva che non rientrasse nel congegno dei tributi considerati dall'articolo 1. Infatti si sosteneva che esso andava bene perché afferiva ad imposte dirette; andava bene per quel che riguardava l'imposta comunale sulle industrie perché rientrava in questa classificazione; andava bene per l'imposta di patente, ma non andava bene per l'imposta camerale, che, secondo le opinioni dei senatori, era da considerare come qualcosa che non rientrava nel congegno delle imposte dirette ed in quello della logica della legge.

Senonché la legge dell'ottobre 1957, nell'istituire una serie di esenzioni, si preoccupò di stabilire un criterio discrezionale tra imposte da esentare o no, ma non prese in considerazione l'imposta camerale; cioè l'imposta camerale non fu mai considerata come un tipo particolare di imposta che non facesse parte del sistema.

Ma è opportuno soffermarci sulla natura dell'imposta camerale, la cui esenzione si è inteso sopprimere. Il fatto è che il Senato è partito da un presupposto errato, cioè che l'imposta camerale non dovesse essere compresa non perché non meritasse di essere annoverata nella sfera interpretativa della legge, ma in quanto avrebbe potuto turbare l'equilibrio, la logica e la coerenza del sistema previsto dall'articolo 1. Una volta dimostrato, nel corso di una laboriosa discussione in questa Commissione, che l'imposta camerale non avrebbe avuto questo effetto, era evidente che avrebbe dovuto essere ripristinata.

Avrei desiderato che il relatore fosse presente in questa fase della discussione, poiché non ci ha dato ancora una risposta; il relatore che lo sostituisce, onorevole Azzaro, non si è affatto pronunciato e lo stesso sottosegretario si è limitato a pochissime considerazioni. È evidente che la discussione generale è stata chiusa in modo anomalo. Non so se il relatore e il Governo vorranno rimediare dando una risposta globale dopo la discussione sull'articolo 1.

Quindi, dicevo, la bontà della proposta del collega Menicacci, relativa al ripristino del punto terzo dell'articolo 1 sull'imposta camerale, non è un fatto che risale solo al mio gruppo, ma viceversa è un fatto che vale obiettivamente, in quanto lo stesso relatore, onorevole Bima, si fece portavoce di un emen-

damento specifico che ancora esiste agli atti e che sarà sempre possibile controllare, in cui si chiedeva appunto il ripristino del punto terzo dell'articolo 1.

In effetti l'imposta camerale rientra nella logica del sistema impositivo previsto dall'articolo 1, e non si vedono le ragioni per le quali non si dovrebbe consentire il ripristino della norma.

Ma a questo punto nasce una questione non solo tecnica ma anche di opportunità politica. Da più parti si fa rilevare che non è poi molto importante lasciare o non lasciare l'imposta camerale; e si dice inoltre che essa incide, dal punto di vista fiscale, in misura abbastanza ridotta e quindi non può portare notevoli spostamenti nell'applicazione della legge.

Ma a questo punto devo fare due considerazioni: la prima squisitamente di merito, la seconda di ordine politico.

Per quanto riguarda la prima considerazione di merito devo dire che l'imposta camerale non è affatto vero che non incida, al contrario incide in misura abbastanza notevole e sconvolge il congegno che con l'articolo 1 si è voluto chiarire.

Per quanto riguarda la seconda considerazione, cioè quella di ordine politico, devo dire che anch'essa merita la sua valutazione.

Infatti, temo che sotto l'assillo dell'urgenza non si esamini con la dovuta obiettività il problema che si riferisce all'imposta camerale.

Sarebbe molto meglio che non ci lasciasimo prendere la mano da preoccupazioni estemporanee ed occasionali, e cogliessimo invece l'occasione che ci viene offerta dal riesame di questa proposta di legge, per poter ripristinare un'imposta che, come poc'anzi ho detto, non è stata proposta dal mio gruppo, ma dall'onorevole Bima, e cioè dal Relatore di maggioranza.

Ma c'è anche l'altro argomento, che è poi l'argomento principe di questa legge, che merita una particolare disamina, in quanto attiene a tutta la storia di questa lunga e travagliata proposta di legge; mi riferisco alla particolare atmosfera che si registra in questa Commissione ogni qual volta si giunge a discutere di questa legge.

Noi dovremmo essere in presenza di una interpretazione autentica della legge e allora riferendoci all'articolo 1 abbiamo voluto dargli un contenuto squisitamente interpretativo; cioè con l'articolo 1 si vuole dare almeno nell'articolato della legge la sensazione di una particolare forma interpretativa.

La legge varata il 9 ottobre 1957 dava una ben più lata ed estensiva interpretazione ai benefici fiscali che dovevano essere concessi alla zona di Assisi; mentre adesso si dice che il legislatore sbagliò riferendosi a quanto ebbe a statuire all'articolo 15 della sopracitata legge, in quanto non aveva inteso essere particolarmente generoso nei confronti dei contribuenti di Assisi.

Ringrazio l'onorevole Preti di essere intervenuto, e quindi se mi consente...

PRETI, *Ministro delle finanze*. C'è l'onorevole Borghi che sa tutto della questione!

SANTAGATI. ...vorrei riassumerle in poche parole la questione. Sto illustrando l'articolo 1, e mi sto particolarmente soffermando sulla questione relativa alla soppressione del punto terzo, che concerne l'imposta camerale per la quale avevo sollevato una obiezione.

Praticamente sottolineavo che la soppressione ripristinata dal Senato era speciosa in quanto era stata motivata su presupposti errati.

Lo stesso onorevole Bima, relatore di maggioranza, si era fatto promotore — in una passata discussione — di un emendamento che ripristinava proprio il punto 3) dell'articolo 1.

BIMA, *Relatore*. Sono stato messo in minoranza da voi.

SANTAGATI. Non è vero, sta dicendo una cosa non esatta. Io avevo presentato un emendamento all'articolo 1 che intendeva ripristinare il punto 3); ella, onorevole Bima, consapevole di essere il rappresentante della maggioranza, aveva presentato un emendamento dello stesso tenore di quello da me presentato. Poi precisò che era meglio accantonare l'articolo 1 ed esaminare prima l'articolo 2; nel caso fosse passato l'articolo 2 nel testo del Senato lei si disse pronto a ritirare l'emendamento presentato all'articolo 1. Precisò anche, in quella occasione, che se l'articolo 2 fosse stato modificato allora avrebbe ritenuto opportuno ripristinare il punto 3) dell'articolo 1.

Praticamente la posizione dell'onorevole Bima coincideva in parte con la mia; ci divideva l'importanza preminente che egli dava al concetto di immodificabilità della legge, mentre io ero piuttosto portato a dare importanza al concetto di miglioramento della legge.

Oggi praticamente ci troviamo nelle stesse condizioni. L'onorevole Bima, ancora relatore di maggioranza, può oggi pensarla diver-

samente, ma nulla vieta che noi, come minoranza, si continui a mirare alla perfezione della legge.

BIMA, *Relatore*. Equiparare la mia posizione alla sua, onorevole Santagati mi sembra un errore enorme. Come relatore di maggioranza ho sempre sostenuto concetti e idee completamente diversi dai suoi. Non capisco perché ora ella vuole equiparare le mie posizioni alle sue.

SANTAGATI. Mi riferivo soltanto al punto 3) dell'articolo 1. Mi pare che oggi nessuno ascolti quello che vado dicendo. Non ho chiesto io di continuare nella discussione, non sono responsabile io della vostra stanchezza. Per continuare qui il mio intervento sono costretto a non recarmi alla riunione di un Comitato dei 9 di cui faccio parte. Sembra proprio che per questa legge di Assisi stia per cadere il mondo.

Il punto che l'onorevole Bima non ha potuto afferrare è questo. Non ho detto che la mia e la sua posizione erano sullo stesso piano, ho detto semplicemente che, per quanto riguarda l'articolo 1, abbiamo chiesto entrambi, nella passata discussione, che fosse ripristinato il punto 3). Questo a prescindere dalle varie posizioni di ciascuno di noi e di ciascun gruppo; ognuno poi è libero di cambiarle.

Quando oggi ho chiesto la stessa cosa, per non far sembrare dettata da spirito preconcetto la mia posizione, ho fatto riferimento alla stessa proposta fatta nella passata discussione dall'onorevole Bima.

BIMA, *Relatore*. Allora era diverso.

SANTAGATI. Allora non si può più qualificarla molto coerente.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

BIMA, *Relatore*. Ho proposto di votare il testo così come ci è giunto dal Senato.

SANTAGATI. Quindi lei rinnega persino l'emendamento che aveva presentato?

BIMA. Sì.

SANTAGATI. Lei è facile al ripudio, onorevole Bima!

BIMA, *Relatore*. Io non appartengo a quella schiera di persone che dicono di aver sempre ragione!

SANTAGATI. Lei può avere la coerenza dell'incoerenza. La prego, onorevole Bima, di seguirmi con quella cortesia che tante volte sa usare. Ho detto che il nostro punto di vista non deve essere considerato fazioso; tanto è vero che, ad un certo momento, anche l'onorevole Bima se ne era fatto portatore. Egli, infatti, in ordine a tale emendamento aveva dato una motivazione logica: non avevano motivo di sussistere le preoccupazioni del Senato circa la possibilità che questo emendamento turbasse l'efficacia interpretativa della norma.

Io ho iniziato a leggere quella parte della legge 9 ottobre 1957, con la quale si era inteso, sia pure errando, dare una latitudine vastissima alle esenzioni fiscali a favore di Assisi. Questa legge aveva lo scopo di agevolare il trasferimento ed il nuovo impianto delle imprese artigiane ed industriali nelle zone prescelte a termini degli articoli precedenti l'articolo 15.

A questo punto sorge una questione che riguarda l'articolo 14 e che è connessa con quanto stabilito dagli articoli 1 e 15. Intendo sottolineare la paradossalità che il provvedimento al nostro esame assumerebbe se fosse votato stamane così com'è. Cioè, se noi ritenessimo il testo del Senato determinante al fine di chiudere questa vicenda non avremmo risolto nulla perché nell'articolo 16 rimarrebbero in piedi altre provvidenze fiscali che sarebbero in netto contrasto con le restrizioni fiscali che intenderemmo attuare con l'interpretazione attuale dell'articolo 15. Non bisogna dunque farsi prendere la mano da questa malnata fretta. La fretta avrebbe potuto sostituire un argomento — anche se non valido per dei legislatori intenzionati a fare buone leggi — quando si diceva che ogni ritardo

nella modifica della legge su Assisi avrebbe potuto comportare degli ingiusti vantaggi a favore di determinate categorie economiche. Ma abbiamo saputo che non vi sono più remore di ordine fiscale in quanto il Ministero delle finanze si è preoccupato di far pagare i tributi di qualsiasi genere a tutti gli operatori economici. Sotto questo profilo ritengo che non vi sia più motivo di sostenere che il ritardo possa pregiudicare qualcosa; esso, semmai, potrebbe dar luogo ad una legge cattiva.

Dunque, per quanto riguarda l'articolo 16 — che è connesso all'articolo 15 — siamo del parere che nulla debba essere innovato o modificato. Inoltre l'imposta camerale non deve destare alcuna preoccupazione e perciò può essere ripristinata.

Si possono assumere contatti informali con il Senato al fine di concordare un testo che costituisca una buona legge.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge a domani mattina, alle ore 9.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO